



Brescia, 27 marzo 2018

A tutti gli studenti e a tutti i genitori  
A tutti i docenti  
Al personale ATA

## **AVVISO n. 341**

### **Richiamo al rispetto delle norme di comportamento che regolano la vita quotidiana della comunità scolastica**

Duole prendere atto che nelle ultime settimane si siano dovuti registrare sempre più frequenti fenomeni di scarso o nullo rispetto, da parte di molti studenti, delle più elementari norme di civile e responsabile condotta che dovrebbero informare la vita quotidiana della comunità scolastica; il riferimento è, soprattutto, alla contravvenzione del divieto di fumo (si richiama, a riguardo, quanto comunicato con Avviso n. 336 del 23.03.2018), ai frequenti atti vandalici perpetrati nei bagni e al mancato rispetto delle norme di comportamento che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti, che pone tra l'altro l'Istituto in un situazione di grave imbarazzo – esponendolo anche al rischio di sanzioni pecuniarie - nei confronti del gestore del servizio.

Come ampiamente comunicato sia al Collegio dei docenti che al Comitato studentesco, lo scrivente, in quanto responsabile di una comunità educativa, è risolutamente orientato a non tollerare più oltre un tale stato di cose: nelle more dell'eventuale adozione di misure – anche severe – di contrasto dei fenomeni richiamati, si ritiene dunque doveroso richiamare di seguito (All. n. 1) i passaggi principali del *Regolamento d'Istituto* vigente (di cui è peraltro prevista la revisione entro la conclusione del corrente a.s.) relativi alle condotte corrette cui tutti i componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale non docente), ciascuno per quanto gli compete, sono tenuti ad attenersi.

In calce alla presente si fornisce una sintesi della normativa e della giurisprudenza in materia di responsabilità degli operatori scolastici in ordine ai doveri di sorveglianza (All. n. 2).

Il dirigente scolastico  
(prof. Giovanni Spinelli)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2



LICEO STATALE

**VERONICA GAMBARA**LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
via V. Gambarà 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 - 030 3778049 Fax 0303776455**All. n. 1 - Estratto dal Regolamento d'Istituto**

(le parti in corsivo costituiscono commenti o integrazioni desunte da avvisi o comunicazioni di servizio adottate nel corso degli aa.ss. successivi a quello di adozione del *Regolamento*, adottato il 3 dicembre 2012).

**Art. 60 (Divieti e indicazioni di comportamento comuni)**

*Divieto di fumo: i commi 1 e 2 del Regolamento risultano disapplicati (ai sensi dell'art. 87 del Regolamento medesimo) per effetto del D.L. n. 104 del 12.09.2013, che ha introdotto il divieto integrale di fumo nelle scuole, inclusi gli spazi all'aperto.*

3) Non è consentito in alcun caso l'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza, né sostare sulle scale di sicurezza.

4) E' fatto severo divieto a chiunque di fare uso del telefono cellulare e di qualsiasi altro dispositivo elettronico nel corso delle attività scolastiche (studenti e docenti) e durante l'orario di servizio (personale ATA); nel corso delle lezioni, dunque, gli apparecchi devono essere tenuti rigorosamente spenti, salvo che il loro uso sia autorizzato dal docente per scopi prettamente didattici. Quindi, qualora i genitori degli studenti avessero necessità assoluta e motivata di comunicare con i propri figli, si serviranno dei numeri di telefono dell'Istituto.

(...)

8) E' fatto espresso obbligo a tutti i membri della comunità scolastica di rispettare rigorosamente le indicazioni comportamentali orientate alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro di cui alla D.Lgs. n. 81/2008 e norme collegate e successive, adeguatamente pubblicizzate all'inizio di ogni a.s. nelle forme e nei modi concordati dal Dirigente scolastico e dal RSPP d'Istituto.

9) Tutti i membri della comunità scolastica sono tenuti a un uso rigorosamente corretto dei contenitori collocati nell'Istituto, la cui funzione è quella di garantire un efficace smaltimento differenziato dei rifiuti. *La raccolta differenziata dei rifiuti va gestita nel rigoroso rispetto delle indicazioni di condotta fornite a suo tempo a tutti i membri della comunità scolastica dagli operatori addetti al servizio e dalla dirigenza scolastica; qualunque condotta difforme, rispetto a tali indicazioni, purché orientata ad agevolare e rendere più efficace la raccolta differenziata, va comunque preventivamente concordata con gli uffici di presidenza.*

**Art. 61 (Ingresso a scuola e nelle aule)**

1) Gli studenti, al mattino, devono entrare nelle aule al suono della prima campanella (ore 7.55), che avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, e prendere ordinatamente posto nei banchi in attesa del suono della seconda campanella (ore 8.00), che dà inizio alla prima unità di lezione.

2) Gli insegnanti in servizio nella prima unità di lezione devono trovarsi in aula al suono della prima campanella, come da disposti contrattuali vigenti, allo scopo di vigilare sull'ingresso degli studenti. *I docenti devono dunque essere presenti nelle rispettive aule alle ore 7.55.*

**Art. 63 (Vigilanza sugli alunni nel corso delle lezioni)**

1) Considerato che l'orario giornaliero delle lezioni prevede una pausa didattica, gli studenti, di regola, non possono uscire dall'aula per alcun motivo durante lo svolgimento delle unità di lezione; al docente in servizio sono consentite, sotto la sua personale responsabilità, eventuali motivate deroghe a tale norma; non è in ogni caso consentito lasciare uscire più di uno studente alla volta.

2) Al cambio dell'ora, in attesa dell'insegnante dell'ora successiva, gli studenti devono rimanere nell'aula e



tenere una condotta corretta.

3) Non è in nessun caso consentito, durante lo svolgimento delle unità di lezione, lasciare incustodita una classe; il docente che avesse necessità motivata di allontanarsi dell'aula deve affidare la classe alla sorveglianza temporanea del collaboratore scolastico in servizio sul reparto.

(...)

5) E' fatto divieto di espellere uno studente dall'aula per motivi disciplinari; nel caso di eccezionali situazioni di gravità, il docente può disporre che lo studente venga accompagnato nell'ufficio del dirigente scolastico o del suo collaboratore vicario dal personale ausiliario in servizio.

6) In caso di assemblea di classe il docente in orario assolve ai propri obblighi di vigilanza rimanendo in prossimità dell'aula.

#### **Art. 64 (Pause didattiche)**

1) Durante la pausa didattica gli studenti possono muoversi liberamente all'interno degli edifici scolastici, limitatamente agli spazi consentiti, ma devono mantenere un comportamento sempre educato e disciplinato.

2) Nel corso di detta pausa è tassativamente vietato allontanarsi dall'Istituto.

3) Durante la pausa didattica effettuano vigilanza sugli alunni i docenti in servizio alla III unità di lezione, secondo specifiche modalità che sono dettagliate all'inizio di ogni a.s. dal Dirigente scolastico – sentito il Collegio docenti – mediante apposita comunicazione di servizio. *I docenti assolvono ai rispettivi obblighi di vigilanza permanendo nei pressi dell'aula in cui hanno prestato servizio nel corso della III unità di lezione, salvo nel caso in cui siano chiamati a svolgere attività di sorveglianza nei pressi dei bagni, secondo il calendario comunicato dal dirigente scolastico.*

4) Il personale docente di turno vigila sul comportamento degli studenti in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

#### **Art. 65 (Uscita degli alunni)**

1) Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene ordinatamente sotto la vigilanza dei docenti dell'ultima unità di lezione, ciascuno dei quali pone particolare riguardo alla propria classe.

2) E' vietato uscire dalle rispettive aule prima del suono della campanella che indica la fine delle lezioni di ciascuna classe.

3) Il docente dell'ultima unità di lezione controlla che l'aula sia lasciata in condizioni decorose e con le luci spente. *Occorre altresì verificare che il PC d'aula e altri eventuali dispositivi siano stati spenti.*

4) Gli alunni che per esigenze didattiche si devono spostare all'interno o all'esterno dell'Istituto devono tenere in comportamento corretto per non disturbare le lezioni delle altre classi.

#### **Art. 72 (Accesso al bar)**

1) E' fatto divieto tassativo di ritardare l'ingresso in aula, all'inizio delle lezioni, dopo l'intervallo o nei cambi d'ora, per recarsi al bar o attardarvisi; non è altresì consentito assentarsi dalle attività scolastiche per il medesimo motivo.



#### **Art. 74 (Vita nella comunità scolastica e disciplina)**

- 1) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione.
- 2) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 3) La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

#### **Art. 77 (Doveri rispetto alle persone)**

- 1) Gli studenti sono tenuti a tenere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 2) L'offesa verbale arrecata direttamente o indirettamente ad altri, se lieve e motivata da occasionale intemperanza verbale, è sanzionata dal richiamo orale e deve dar luogo alla presentazione di scuse.
- 3) L'offesa verbale arrecata a qualunque soggetto della comunità scolastica con precisa volontà e premeditazione, colpendo nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sessuale e ideologica, è sanzionata da un'ammonizione scritta e dall'obbligo di scuse presentate per iscritto.
- 4) Se le offese sono ripetute o si verifica un'azione violenta, in base alla gravità oggettiva della medesima è comminato il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e sarà richiesto, con le scuse, il risarcimento dell'eventuale danno.
- 5) In relazione alla tutela della privacy, lo studente responsabile della divulgazione sul web, senza apposita autorizzazione, di immagini, filmati e/o registrazioni vocali, riguardanti ambienti scolastici e/o persone della comunità scolastica è sanzionato mediante ammonizione scritta, con l'obbligo di immediata rimozione di quanto pubblicato. Se la divulgazione sul web di immagini, filmati, registrazioni vocali raccolti in istituto configurano da parte dello studente comportamenti scorretti e privi di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e di altri studenti, tali comportamenti sono sanzionati a seconda della gravità.

#### **Art. 78 (Doveri rispetto alle disposizioni)**

- 1) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento sempre corretto e coerente con i principi su cui si fondano l'esistenza e il funzionamento della comunità scolastica.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni dettate dal regolamento d'istituto.
- 3) L'osservanza del regolamento d'istituto si estende anche alle disposizioni impartite dai diversi soggetti tenuti a darvi attuazione nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
- 4) La violazione del regolamento è lieve se occasionale, priva di conseguenze negative dirette per altri soggetti e compiuta senza intenzionalità; essa è sanzionata da un richiamo orale.
- 5) Sono considerate gravi le violazioni non occasionali, quelle in cui si ravvisi esplicito disprezzo della norma o ancora quelle che abbiano conseguenze significative per altri soggetti e ripercussioni sulla vita scolastica in generale; esse sono sanzionate dall'ammonizione scritta.



6) Violazioni gravi o reiterate delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono sanzionate dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.

7) Le violazioni del regolamento sono sanzionate anche dall'obbligo della riparazione dell'eventuale danno.

**Art. 79 (Doveri rispetto all'ambiente, alle strutture e al patrimonio della scuola)**

1) Gli studenti hanno il dovere di tenere un comportamento consono all'ambiente scolastico, anche per quanto attiene l'abbigliamento.

2) Gli studenti assumono come dovere la cura dell'ambiente scolastico.

3) Il mancato rispetto dell'ambiente scolastico, se occasionale e lieve, è sanzionato dal richiamo orale; reiterate violazioni di tale rispetto comportano l'ammonizione scritta.

4) L'ammonizione scritta di cui al comma precedente può essere convertita, a richiesta dello studente, in azione utile alla riparazione del danno.

5) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico.

6) Non vanno risarciti i danni arrecati alle strutture o al patrimonio della scuola senza alcuna colpa. Gli altri danni vanno sempre risarciti.

7) Il danneggiamento lieve e di modesta entità economica arrecato per semplice negligenza o imprudenza è sanzionato dal richiamo orale.

8) Il danneggiamento grave e di particolare entità economica dovuto a negligenza e imprudenza, nonché quello intenzionale, indipendentemente dal rilievo economico, sono sanzionati dall'ammonizione scritta.

9) Danneggiamenti gravi e ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica.

10) Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni, sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti presenti nel luogo ove sia stato causato il danno, nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione del danno stesso a chi di competenza.



## All. n. 2 - Sorveglianza degli studenti: sintesi di norme e giurisprudenza

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere conseguentemente chiamato a rispondere di eventuali danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale scolastico gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che non si possono ignorare.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura dello Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. A riguardo: la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La Corte dei Conti ha ad esempio stabilito, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. In caso di fatto dannoso, insomma, al docente non sono imputate responsabilità soltanto nel caso in cui sia in grado di dimostrare che, pur essendo regolarmente presente, non era nella condizione di impedirlo.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola in coincidenza di uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione. Sui docenti accompagnatori degli alunni nei viaggi d'istruzione e altre attività assimilabili grava in particolare un obbligo di diligenza preventivo, che impone loro di controllare - preventivamente, appunto - che i locali dove alloggiano gli studenti non presentino rischi o pericoli per la loro incolumità (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcune condizioni tipiche, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...]; "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e

	<p>LICEO STATALE  <b>VERONICA GAMBARA</b>          LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE          via V. Gambara 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 - 030 3778049 Fax 0303776455</p>	
---	---	---

apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano “di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Va sottolineato che l’art. 2048 non fa distinzione fra minorenni e maggiorenni: “il dovere di sorveglianza sugli alunni non cessa con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, in quanto essi continuano ad essere allievi anche dopo tale momento” (Cassazione, Sentenza n. 2334 del 31.01.2018). In altre parole la *culpa in vigilando* non è legata all’età ma alla funzione dell’insegnamento.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente: presentarsi in ritardo in classe, oltre a costituire violazione di un preciso obbligo di servizio, espone il docente all’imputazione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di una tale negligenza costituisce oltretutto un’aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Il profilo dell’area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire “l’efficienza e la funzionalità” dei laboratori e il “supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche” implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

*(la sintesi si è avvalsa di vari documenti reperibili in rete)*